



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 22 GENNAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DEROGHE PER LE RAGAZZE CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

Il Presidente S.G. e S. – F.I.G.C.

- Vista la dichiarazione degli esercenti la potestà genitoriale e considerato il parere favorevole espresso dal C.R. Calabria, ha concesso deroga, con decorrenza 16 gennaio 2015, alle calciatrici:

VALLONE **GIADA PIA** nata il 02.06.2001
per la partecipazione al Torneo Esordienti S.S. 2014/2015 con la società **SS REAL JONADI GIOVANI**

BOLOGNINO **CARLOTTA** nata il 09.01.2001
per la partecipazione al Torneo Esordienti S.S. 2014/2015 con la società **AS JUVENTINA SIDERNO**

Allegati

Si rimette in allegato:

CIRCOLARE N. 1 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2015.

CIRCOLARE N. 2 – 2015 pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle Entrate.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONE ALLIEVI E GIOVANISSIMI

In vista dell'inizio della "Coppa Calabria" previsto per la metà di febbraio p.v., le Delegazioni Provinciali e Distrettuali si sono già attivate con la convocazione dei Raduni Selettivi. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i migliori elementi che faranno parte delle rappresentative di ciascuna Delegazione, saranno tenuti in considerazione in occasione della costituzione dell'organico delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi che prenderanno parte al Torneo delle Regioni, che avrà luogo in Lombardia a partire dal 31 maggio 2015.

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. F. SCICCHITANO M. CESARINI di CASTROVILLARI (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Memorial a carattere provinciale "III MEMORIAL F. SCICCHITANO M. CESARINI", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Memorial stesso che avrà luogo domenica 25 gennaio 2015, presso il Campo "M. Rende" di Castrovillari.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano alle gare (autoarbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall'Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall'art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento dei raduni di giovani calciatori appresso specificati, all' espressa condizione che agli stessi prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	POL. REAL COSENZA	di	Cosenza	CS
Società interessata:	F.C INTERNAZIONALE MILANO SPA			
Data del raduno:	26 gennaio 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo Centro Sportivo Real Cosenza - Cosenza			
Responsabile organizzativo:	Perri Pierpaolo			
Responsabile Tecnico:	Paschetta Giovanni			
Medico sociale presente:	Bartoletti Sergio			

Società organizzatrice:	SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro	CS
Società interessata:	GENOA CRICKET AND F.C. SPA			
Data del raduno:	3 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo "Valli S. Antonio" - Corigliano Calabro			
Responsabile organizzativo:	Fino Massimo			
Responsabile Tecnico:	Esposito Pietro Guerino			
Medico sociale presente:	Stamati Giovanni			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Modifiche al programma gare

Gara TAVERNA = S.S. RENDE – 4^ giornata Ritorno – da definire

La gara a margine, pubblicata sul calendario "da definire", seguito indisponibilità proprio campo e per concomitanza incontro categoria superiore, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà venerdì 23 gennaio 2015, ore 16.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara ELISIR = TAVERNA del 25.01.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 10.30.

Gara F.SICCHITANO M. CESARINI = ROSSANO SPORT del 26.01.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

Gara PIETRO MANCINI TORRE ALTA = ACADEMY CASTROVILLARI del 25.01.2015 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo per concomitanza altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 12.00.

Gara CATANZARO LIDO 2004 = BIGSPORT CROTONE del 26.01.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a domenica 25 gennaio 2015, ore 10.30.

Gara CALCIO GALLICO CATONA = ACADEMY CALCIO GIOIESE del 25.01.2015 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 26 gennaio 2015, ore 17.00.

Gara CATANZARO LIDO 2004 = VIRTUS SOVERATO del 02.03.2015 (ore 15.00) – 9^ Ritorno

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo giusta comunicazione società ospitante, viene anticipata a domenica 1 marzo 2015, inizio ore 10.30.

Gara CATANZARO LIDO 2004 = SILA REGIA del 16.03.2015 (ore 15.00) – 11^ Ritorno

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo giusta comunicazione società ospitante, viene anticipata a domenica 15 marzo 2015, inizio ore 10.30.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

ERRATA CORRIGE RISULTATO GARA DEL 10/01/2015

A seguito di rettifica si riporta di seguito il risultato esatto delle sotto elencata gara:

GIRONE A - 2 Giornata - R			
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- S.S. RENDE	3 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
(1) CARIATI	- ACADEMY CASTROVILLARI	3 - 0	
F.C. MONTALTO UFFUGO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 4	
(1) F.SICCCHITANO M.CESARINI	- TAVERNA	0 - 0	
(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- ROSSANO SPORT	2 - 0	
(1) MIRTO CROSIA	- POPILBIANCO	0 - 2	
S.S. RENDE	- BESIDIAE 1988	2 - 1	

(1) - disputata il 16/01/2015

GIRONE B - 3 Giornata - R			
ACQUAPPESA A.S.D.	- PRO COSENZA	2 - 3	
CITTA AMANTEA 1927	- CALCIO CITTADELLABONIFATI	4 - 3	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- ISOLA DINO PRAIA A MARE	0 - 0	
OLYMPIC TIRRENO 2012	- MARCA	0 - 4	
REAL COSENZA	- PAOLANA	3 - 1	

GIRONE C - 3 Giornata - R			
(1) BIGSPORT CROTONE	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	2 - 0	
(1) CALCIO GIOV. CATANZARESE	- VIGOR CATANZARO	2 - 3	
CALCIO SANGIOVANNESE	- AUDAX	3 - 3	
(1) CATANZARO LIDO 2004	- SILA REGIA	5 - 0	
(1) PRO CATANZARO	- BOCA JONIO KR	2 - 2	
VIRTUS SOVERATO	- KENNEDY J.F.	3 - 1	

(1) - disputata il 16/01/2015

GIRONE D - 3 Giornata - R			
(1) FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- BOYS MARINATE	3 - 0	
NAPITIA	- INTERIZZICONI	5 - 1	
(1) PROMOSPORT	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	1 - 3	
ROSARNO NUCERA ROSSI	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	4 - 3	
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- A.S.P.I. PADRE MONTI	3 - 0	
VIRTUS GIOIA	- REAL VIBO	3 - 2	

(1) - disputata il 16/01/2015

GIRONE E - 3 Giornata - R			
AUDAX LOCRI	- REGGIO 2000	1 - 1	
C.S.P.R. 94	- AUDAX BOVALINESE	4 - 1	
CALCIO GALLICO CATONA	- CALCISTICA S.SPINELLA	4 - 0	
(1) HINTERREGGIO CALCIO SRL	- VILLESE CALCIO	2 - 4	
ROCCELLA	- JUVENTINA SIDERNO	0 - 1	

(1) - disputata il 16/01/2015

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
ACADEMY CASTROVILLARI	- CARIATI	4 - 2	
POPILBIANCO	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	2 - 0	
ROSSANO SPORT	- PIETRO MANCINI TORRE ALTA	0 - 1	
S.S. RENDE	- F.SICCCHITANO M.CESARINI	0 - 1	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- ELISIR	5 - 5	
TAVERNA	- REAL COSENZA	0 - 7	

GIRONE B - 3 Giornata - R			
CALCIO CITTADELLABONIFATI	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	A.R.	D
CALCIO LAMEZIA	- MARCA	4 - 2	
ISOLA DINO PRAIA A MARE	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	5 - 3	
PAOLANA	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 1	
PRO COSENZA	- ENOTRIA TORTORA	7 - 0	
VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 2	

GIRONE C - 3 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- CATANZARO LIDO 2004	3 - 2	
BIGSPORT CROTONE	- VIRTUS SOVERATO	8 - 0	
KENNEDY J.F.	- C.S.P.R. 94	0 - 4	
SILA REGIA	- REAL JONICA	8 - 1	
STIGNANO A.S.D.	- DAVOLI ACADEMY	3 - 1	
VIGOR CATANZARO	- CATANZARO CALCIO 2011 SRL	0 - 2	

GIRONE D - 3 Giornata - R			
ACADEMY CALCIO GIOIESE	- VILLESE CALCIO	0 - 1	
AUDAX BOVALINESE	- VIRTUS GIOIA	5 - 1	
JUVENTINA SIDERNO	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 0	
REGGINA CALCIO S.P.A.	- ROCCELLA	3 - 0	
REGGIO 2000	- AUDAX LOCRI	2 - 3	
VALANIDI CALCIO GIOVANILE	- HINTERREGGIO CALCIO SRL	4 - 1	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 21.01.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

ERRATA CORRIGE

Gara CALCIO CITTADELLABONIFATI = REAL COSENZA del 10.01.2015

Il Giudice Sportivo Territoriale, a rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 26 del 15.01.2015, precisa che in merito alla gara indicata in epigrafe, è apparsa erroneamente la squalifica "A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO – SQUALIFICA PER UNA GARA" inflitta al calciatore ADAMO Paolo (Real Cosenza), lo stesso calciatore durante la gara è stato solo ammonito e non espulso;

delibera

- 1) revocare la squalifica inflitta al calciatore ADAMO Paolo (Real Cosenza); per UNA giornata;
- 2) infliggere la sanzione dell' ammonizione (Il infrazione) al calciatore ADAMO Paolo della società Real Cosenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 2/2015

GATTO ANDREA (HINTERREGGIO CALCIO SRL)

per proteste e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 2/2015

SCAMBIA SANTO (HINTERREGGIO CALCIO SRL)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco durante la gara e proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 1/2015

LUCCHINO FRANCESCO (PROMOSPORT)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PERUGINO SIMONE (PROMOSPORT)

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento d'espulsione per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CILIONE GABRIELE (HINTERREGGIO CALCIO SRL)

per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

ZAGARI FELICE (HINTERREGGIO CALCIO SRL)

per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

TAVELLA GREGORI	(BOYS MARINATE)	TAMIRO VINCENZO PIO	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)
GRIECO OSVALDO	(ROSSANO SPORT)	BUDA SANTO	(VILLESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SANTANDREA DOMENICO	(ACADEMY CASTROVILLARI)	MIGALE ANDREA	(BOCA JONIO KR)
RUSSO FRANCESCO	(CATANZARO LIDO 2004)	APUZZO RAFFAELE	(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)
MAZZOTTA ALESSANDRO	(HINTERREGGIO CALCIO SRL)	TALORA ANTHONY	(PROMOSPORT)
MILETTA SIMONE	(SILA REGIA)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 75,00 CALCIO SANGIOVANNESE**

per aver il proprio custode lasciato aperto, a fine gara, il cancello di una delle tribune che dava ingresso sul terreno di gioco.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 2/2015**

CARNEVALE GIACOMO (PAOLANA)
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 1/2015

PERROTTA LUCA (PAOLANA)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara .

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2015**

DI FALCO PIERO (CALCIO SANGIOVANNESE)
per entrata abusiva sul terreno di gioco durante la gara e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro reiterato dalla tribuna dopo l'allontanamento ed a fine gara sul terreno di gioco dove faceva nuovamente ed abusivamente ingresso negli spogliatoi.

SQUALIFICA FINO AL 28/ 1/2015

FIorenza GIOVANNI (JUVENTINA SIDERNO)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CUA BRUNO (CALCISTICA S.SPINELLA)
per sputo nei confronti di un calciatore avversario durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVA

FEBBRARO GIUSEPPE	(REAL VIBO)	CELESTINO ROCCO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)
-------------------	-------------	-----------------	----------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BLASI MARCO	(CALCIO CITTADELLABONIFATI)	PIZZINI ROSARIO	(S.S. RENDE)
-------------	-----------------------------	-----------------	--------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

OCCHIUZZI CARLO	(ACQUAPPESA A.S.D.)	SCHIAVELLO MARCO	(AUDAX LOCRI)
ROTUNDO MANUEL	(KENNEDY J.F.)	MAGNELLI ALESSANDRO	(PRO COSENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

PECORI SIMONE	(S.S. RENDE)
---------------	--------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

BARBATO CARLO AMEDEO	(A.S.P.I. PADRE MONTI)	VALENSISE DAVIDE	(A.S.P.I. PADRE MONTI)
BIONDI GIUSEPPE PIO	(ACQUAPPESA A.S.D.)	CIAMBRONE FRANCESCO	(AUDAX)
MORELLO CRISTIAN	(AUDAX)	ROMEO BRUNO	(AUDAX BOVALINESE)
NATALE GIUSEPPE	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	PERRONE LUIGI	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
MOUMEN AZZELARAB	(INTERIZZICONI)	FUTIA SAMUELE	(JUVENTINA SIDERNO)
POLIZZO LUCA	(S.S. RENDE)	IANNI PAOLO	(VIRTUS GIOIA)
ROMEO DAVIDE	(VIRTUS GIOIA)	CHIARELLI MARCO	(VIRTUS SOVERATO)
PAPARAZZO FRANCESCO	(VIRTUS SOVERATO)		

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI**ERRATA CORRIGE****Gara Enotria Tortora - Isola Dino Praia dell'11.1.2015**

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che per mero errore materiale sul C.U. n.26 del 15.1.2015 non è apparsa la inibizione a carico del dirigente della società Enotria Tortora sig. Donato Grosso Gennaro per avere durante la gara in epigrafe *"fatto ingresso abusivo in campo e protestato nei confronti dell'arbitro"*,

delibera

- 1) infliggere al dirigente DONATO Grosso Gennaro (Enotria Tortora) l'inibizione fino al 14.2.2015).

PREANNUNCIO RECLAMO**Gara del 19/ 1/2015 CALCIO CITTADELLABONIFATI = VIBONESE CALCIO SRL**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI, si soprassedie ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 60,00 AUDAX BOVALINESE**

per aver i propri giocatori durante la gara dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria che costringeva l'arbitro a sospendere la gara stessa per alcuni minuti

€ 60,00 VIRTUS GIOIA

per aver i propri giocatori durante la gara dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria che costringeva l'arbitro a sospendere la gara stessa per alcuni minuti.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 3/2015**

ORLANDO VINCENZO	(VIRTUS GIOIA)
------------------	----------------

per mancata assistenza all'arbitro nei suoi confronti in occasione della rissa in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

PELLE ANTONIO (AUDAX BOVALINESE)

per atto di violenza di un giocatore avversario ed aver provocato una rissa in campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAVONE RAFFAELE (KENNEDY J.F.)

PARRELLO ANTONIO (VIRTUS GIOIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PREZIOSO VINCENZO (TAVERNA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

ALTUNKESER EROS (REGGIO 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

VAVALA DOMENICO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

MARANGON ENRICO (F. SCICCHITANO M. CESARINI)

RUONGO SAMUELE (ISOLA DINO PRAIA A MARE)

CAIRA GIUSEPPE (PIETRO MANCINI TORRE ALTA)

SPEZZANO ALESSANDRO (PIETRO MANCINI TORRE ALTA)

MALLUZZO VINCENZO (REAL JONICA)

CALABRO ANTONIO (REGGIO 2000)

SURACI FRANCESCO (STIGNANO A.S.D.)

CANINO MANUEL (VIGOR CATANZARO)

CONDELLO IPPOLITO (VIRTUS GIOIA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 80,00 AUDAX BOVALINESE**

per avere propri sostenitori, a fine gara, fatto ingresso abusivamente in campo e tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 1/2015**

CAMMARATA CARMELO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

per comportamento non regolamentare in campo (litigava con una persona presente in tribuna durante la gara).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SACCA IVAN (ACADEMY CALCIO GIOIESE.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARUSO FREZZA LORENZO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

TUTINO MARCO (ACADEMY LAMEZIA)

BILARDI MARCO (CALCIO GALLICO CATONA)

ZIMMARO SIMONE (PAOLANA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 05/02/2015.IL SEGRETARIO
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2015

Oggetto: Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2015

Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze degli adempimenti fiscali dell'anno 2015, così come aggiornato dalle disposizioni a tutt'oggi emanate, fermo restando il termine periodico del **giorno 15 di ciascun mese** per le registrazioni nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nonché del **successivo giorno 16** per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, delle liquidazioni e dei versamenti IVA mensili e trimestrali.

I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

Si ricorda che gli adempimenti in scadenza nei giorni festivi, compreso il sabato, slittano al successivo primo giorno feriale.

Tra le principali innovazioni, in relazione alla scadenza di adempimenti tributari, introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 recante semplificazioni fiscali e dalla legge di Stabilità, n. 190 del 23 dicembre 2014, che possono interessare i destinatari della presente Circolare, vanno segnalate:

1. Quelle relative agli adempimenti dei sostituti d'imposta relativamente alle **certificazioni – CU** – da rilasciare ai sostituiti entro il 28 febbraio, che, dal 2015, vanno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 7 marzo**;
2. Quelle concernenti la comunicazione dei dati relativi ai rapporti con Paesi *black list*. Con l'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2014, è stato stabilito che i dati in parola vanno **comunicati con cadenza annuale e non più mensile o trimestrale, elevando a 10.000 euro la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare**. Detto limite si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni (Circolare n. 31/E – punto 12 -del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle entrate). Tuttavia, per semplificare e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le previgenti regole, i contribuenti potranno continuare ad effettuare le comunicazioni



mensili o trimestrali per i mesi di novembre e dicembre o per l'ultimo trimestre del 2014, secondo le previgenti medesime regole. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

Gennaio 2015

25 – domenica – 26 lunedì

- Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all'Agenzia delle entrate degli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2014 o nel quarto trimestre ottobre-dicembre 2014 (adempimento mensile/trimestrale).

28 mercoledì

- Ultimo giorno utile per il versamento dell'acconto IVA 2014 non effettuato o in misura insufficiente entro il 29 dicembre 2014 con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (ravvedimento operoso).

Febbraio 2015

1 domenica – 2 lunedì

- Soggetti IVA che presentano la dichiarazione IVA 2015 per il 2014 in via autonoma – Inizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione *(dal 2016 tutti soggetti passivi IVA devono presentare la dichiarazione IVA, dovuta per il 2015, in forma autonoma entro il mese di febbraio)*.

16 lunedì

- IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre 2014 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

28 sabato- 2 marzo lunedì

- Termine ultimo di consegna del **CU – Certificazione Unica** dei redditi di lavoro dipendente – da parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel 2014.
- Termine ultimo di consegna della certificazione per **compensi corrisposti nel 2014**.
- Comunicazione annuale, in via telematica, dei **dati relativi all'IVA** riferita all'anno solare 2014. Deve essere indicato l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imposta esigibile e l'imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio (detto adempimento è abrogato



a far tempo dal 2016). Sono esonerati i soggetti esenti dall'obbligo della dichiarazione annuale IVA (ad es. le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91). Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i contribuenti che invieranno la dichiarazione annuale IVA 2015, per il 2014, separata da UNICO, entro il 28 febbraio p.v. con un saldo annuale a credito o a rimborso. Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, è reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Marzo

7 sabato - 9 lunedì

- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del sostituto d'imposta, del modello Certificazione Unica – CU.

16 lunedì

- Versamento dell'IVA a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2015 relativa all'anno 2014.
- Versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.). L'importo è di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad € 516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare sul mod. F 24 è: 7085-tassa vidimazione libri sociali, anno 2015.

31 martedì

- **Termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 2014 – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2014-** (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio).
- Termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del **Modello eas** da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all'Agenzia delle entrate.

Aprile

30 giovedì

- **Spesometro** - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 da parte dei soggetti che effettuano la **liquidazione mensile o quella trimestrale**.
- Associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (31 dicembre). Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70).



Maggio

7 giovedì

- Termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille.

16 sabato - 18 lunedì

- IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA - associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre 2015 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

31 domenica - 1 giugno lunedì

- **Soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2014 - Versamento 2^a rata acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2014/2015 (60% del 101,50%) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 30 giugno 2014 (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio).**

Giugno

16 martedì

- **Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 - Versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all'anno 2014 e 1^a rata acconto 2015(40% del 100) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al bilancio al 31 dicembre 2014 (entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura del bilancio).**
- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2015 per l'anno 2014, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2015).

30 martedì

- Termine ultimo per l'invio, a mezzo raccomandata, all'Ufficio del CONI competente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica che ha richiesto l'iscrizione al riparto del cinque per mille.
- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti ai quali è consentito presentarla per l'invio all'Agenzia delle entrate in forma cartacea presso gli uffici postali.

Luglio

7 martedì

- Trasmissione all'Agenzia delle entrate del Mod. 730/2015.



16 giovedì

- Versamento, con maggiorazione dello **0,40%**, del saldo imposte IRES e IRAP 2014 e 1^a rata acconto 2015, non versate il 16 giugno.

31 venerdì

- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 ORDINARIO** da parte dei sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2014 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo.
- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 SEMPLIFICATO**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nel 2014 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate.

Agosto

20 giovedì

- Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre 2015 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

Settembre

30 mercoledì

- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) - **UNICO 2015** - per il 2014, da parte di tutti i soggetti IRES-IRAP con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (entro nove mesi dalla chiusura del bilancio – 31 dicembre 2014). Questi ultimi, se non si sono avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nel precedente mese di febbraio, presentano con **UNICO** anche la dichiarazione annuale IVA 2015 per il 2014 (dal 2016 la dichiarazione IVA deve essere presentata in modo autonomo entro il mese di febbraio);
- Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA 2015 relativa all'anno 2014 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata (*i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione IVA unificata con UNICO*) - (dal 2016 la dichiarazione IVA deve essere presentata in modo autonomo entro il mese di febbraio).

Ottobre

31 sabato – 2 novembre lunedì



- Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 giugno 2015 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70 annui).

Novembre

16 lunedì

- Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA; associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre 2015 nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

30 lunedì

- Versamento della **2^a rata di acconto IRAP e IRES per il 2015 (60% del 100%)** da parte dei soggetti con esercizio sociale al 31 dicembre 2014 (entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del bilancio).

Dicembre

16 mercoledì

- Versamento **IRES e IRAP a saldo 2014/2015 e 1^a rata di acconto 2015/2016 (40% del 100%)** per i **soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2015 (sesto mese successivo a quello di chiusura del bilancio)**. In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

27 domenica - 28 lunedì

- IVA – Versamento acconto di dicembre.

31 giovedì

- Associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 250.000 annui- scadenza del termine per effettuare **l'opzione per l'applicazione della legge n. 398/91 per l'esercizio successivo**. L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche.
- Predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno 2016 *(si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)*- Il prospetto va redatto tenendo conto dell'anno solare e, pertanto, va posto in essere dal 1° gennaio, a prescindere dalla data di chiusura del bilancio.



* * *

Si ricorda che in caso di versamento tardivo o di omesso versamento, è possibile usufruire dell'istituto del "ravvedimento operoso" con la sanzione ridotta del 3% dell'imposta non versata o parzialmente omessa, se il versamento ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza non osservata (ravvedimento breve) o del 3,75% se oltre tale termine. Vanno, poi, calcolati e versati gli interessi legali nella misura dello 0,50% dal 1° gennaio 2015 (Decreto Ministro Economia dell'11 dicembre 2014-G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014).

E' possibile utilizzare, inoltre, il cd. "ravvedimento sprint" che, se effettuato entro 14 giorni dalla originaria data di scadenza, prevede la riduzione della sanzione del 30% allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. A partire dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura del 3% prevista per il ravvedimento breve. Superato il 30° giorno, la sanzione applicabile per il ravvedimento operoso torna al 3,75%.



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2015

Oggetto: Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Circolare n. 31/E dell’Agenzia delle entrate -

Con la Circolare FIGC-UST n. 8 del 2 dicembre 2014, prot. 11.521, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle disposizioni recate dal decreto in oggetto.

In data 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate con Circolare n. 31/E ha fornito i primi chiarimenti sulle norme introdotte riservandosi di esaminare con successivi documenti di prassi quelle in materia di dichiarazione precompilata e di rimborsi IVA che saranno, quindi, oggetto di ulteriori Circolari da parte della scrivente.

Si riepilogano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare i destinatari della presente Circolare:

1. Spese vitto e alloggio dei professionisti e redditi di lavoro autonomo non abituale (art. 10);
2. Società in perdita sistematica (art. 18);
3. Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi *black list* (art. 21);
4. Elenchi INTRASTAT servizi (art. 23) e sanzioni (art. 25);
5. Ritenute sugli agenti (art. 27);
6. Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28);
7. Modifica al regime di detrazione forfettaria IVA delle sponsorizzazioni (art. 29);
8. Adeguamento, ai fini IVA, del valore di riferimento degli omaggi alla disciplina delle imposte sui redditi (art. 30);
9. Rettifica IVA crediti non riscossi (art. 31);
10. Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello presso la Commissione Tributaria provinciale (art. 36)



1. SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI

L'art. 10 del decreto n. 175/2014 ha modificato la disciplina recata dall'art. 54, secondo periodo del comma 5 del TUIR, riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio relative all'attività di professionisti o di lavoratori autonomi occasionali sostenute direttamente dal committente.

La previgente disciplina prevedeva che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

La nuova disposizione prevede che *“Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”*.

Con la vigente disposizione, pertanto, il professionista **non dovrà e non potrà** più riaddebitare in fattura il costo delle predette prestazioni sopportate direttamente dal committente essendo completamente irrilevante, ai fini della determinazione del proprio reddito, il valore corrispondente alle prestazioni e somministrazioni in argomento e, per il committente, la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Per espressa previsione della norma il secondo periodo del comma 5 dell'art. 54 del TUIR si applica **solo** alle *“prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”*. Di conseguenza il nuovo regime, come chiarito nella Circolare n. 31/E, *“non trova applicazione nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio le spese di trasporto, ancorchè acquistate direttamente dal committente”*.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese in argomento da parte del committente, la Circolare dell'Agenzia precisa che le spese medesime sono **integralmente** deducibili in capo al committente, non operando nei suoi confronti il limite di deducibilità del 75%, fermo restando il presupposto dell'inerenza delle stesse spese rispetto all'attività del committente.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ritiene che la disposizione finora esaminata sia applicabile anche nel caso di spese concernenti l'attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

2. SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA (art. 18)

E' stato ampliato il periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, portandolo a cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, a quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e, per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

3. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ART. 21)

Sono semplificate le modalità relative alla comunicazione delle operazioni con Paesi *black list*.

Secondo la previgente disciplina, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate con cadenza mensile o trimestrale tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro effettuate e ricevute nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi *black list*.

Con la nuova disposizione viene stabilito che i dati relativi ai rapporti in argomento vanno forniti con **cadenza annuale** e che la soglia di valore complessivo delle operazioni medesime viene elevata a **10.000 euro**. Detto limite si intende non per singola operazione, come nella legislazione previgente, ma **come limite complessivo annuo**, cosicché l'obbligo di comunicazione sussiste una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014). Per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide. Ciò consente di non effettuare le comunicazioni per operazioni di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2014 e, quindi, per tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.



4. ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (ART.23) E SANZIONI PER INESATTEZZE/OMISSIONI (ART.25)

E' prevista dall'art. 23 l'emanazione entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014 di un Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane di concerto con l'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT per apportare modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche, cioè a quelle per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il Provvedimento dovrà prevedere la riduzione delle informazioni limitandole ai numeri d'identificazione IVA delle controparti, al valore totale delle transazioni, al codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed al Paese di pagamento. Le nuove modalità saranno applicabili dalla data che sarà indicata dal Provvedimento.

L'art. 25 del decreto reca modifiche in materia di sanzioni per omessa o inesatta comunicazione di dati statistici e degli elenchi INTRASTAT. In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT, punita, dall'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro, si applica alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi della UE per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro. La sanzione, infine, è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

5. RITENUTE SUGLI AGENTI (ART. 27)

Viene stabilito che la comunicazione da parte degli agenti/rappresentanti di avvalersi di dipendenti o terzi per l'esercizio della propria attività al fine dell'applicazione della ritenuta del 20, anziché del 50, per cento sull'ammontare delle provvigioni non ha più limiti di tempo ed è valida fino a revoca e che la stessa possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata.

6. ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETA' PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI (ART. 28)

Con l'art. 28 del decreto è stata semplificata la disciplina, prevista dall'art. 35 del d.l. n. 223/2006, relativa alla responsabilità solidale nell'ambito di appalti di opere o servizi in materia di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Già l'art. 50 del d.l. n. 69/2013 aveva escluso l'IVA dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina; la nuova disposizione estende l'esclusione dalla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di subappalto. Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stato modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) che prevede, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ed eventuali subappaltatori, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.



In particolare, nella parte in cui viene previsto che il committente che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, è stato inserito l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta.

In definitiva, mentre il committente o l'appaltatore che versa il corrispettivo dovuto, rispettivamente, all'appaltatore o al subappaltatore senza aver prima acquisito la documentazione attestante il regolare versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto o del subappalto, non risponde più – e non è più soggetto alla sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 200.000 euro – in via solidale con il subappaltatore, resta il vincolo di solidarietà sui trattamenti retributivi e contributi previdenziali tra il committente, appaltatore e subappaltatore, con l'obbligo per il committente di provvedere al ruolo di sostituto d'imposta qualora si trovi lui a corrispondere i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e assicurativi.

7. MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI (ART. 29)

Con l'art. 29 del decreto è stata modificata la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario recato dall'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Il citato regime forfetario prevede la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, del 10 per cento dell'IVA relativa alle operazioni di sponsorizzazione e nella misura di un terzo per le cessioni di diritti TV e radiofonici.

La modifica recata all'art. 74, sesto comma citato, ha eliminato la particolare detrazione del 10 per cento per le operazioni di sponsorizzazioni riconducendola a quella di carattere generale del 50 per cento. Pertanto, anche le operazioni di sponsorizzazione così come quelle di pubblicità, godono del trattamento forfetario di detrazione IVA nella misura del 50, anziché del 10, per cento.

Tale regime forfetario è applicabile, tra l'altro, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che optano per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 (art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002).

Come riportato nella Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate, "la previsione di un'unica percentuale – 50 per cento – di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, pertanto, per gli enti in argomento la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50 per cento".



Si ritiene che la disposizione possa trovare applicazione in relazione alle fatture di sponsorizzazione emesse dopo l'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) e che vada ad incidere nelle liquidazioni del mese di dicembre 2014 o in quelle dell'ultimo trimestre 2014.

8. ADEGUAMENTO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEGLI OMAGGI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 30)

L'art. 30 del decreto modifica la disciplina degli omaggi, considerando, in analogia al regime delle imposte sui redditi, fuori del campo di applicazione IVA la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (in precedenza il limite era di 25,82 euro). Lo stesso limite di 50 euro è stato introdotto per le prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data del 13 dicembre 2014.

9. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI (ART.31)

L'art. 31 del decreto ha esteso la portata applicativa dell'art. 26 del DPR n. 633/72 che disciplina l'emissione della c.d. *"nota di variazione IVA"* e, cioè, la facoltà di emettere detta nota ogni qualvolta l'ammontare imponibile di un'operazione già registrata si riduca in conseguenza di eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) nonché in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Detta nota non poteva essere emessa oltre l'anno dalla data di emissione dell'operazione.

Con la modifica recata dall'art 31 del decreto, la nota di variazione potrà essere emessa senza limiti temporali, salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione, *"a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, pubblicato nel registro delle imprese"*.

Pertanto, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi delle norme sopra citate recate dal Regio decreto n. 267/1942, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell'omologazione, potrà ora recuperare l'IVA originariamente versata all'Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell'operazione originaria.



10. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL'APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (ART. 36)

L'art. 36 del decreto la eliminato il secondo periodo del comma 2 dell'art 53 del d.lgs. n. 546/1992 che stabiliva il deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Ai fini della ritualità dell'appello tributario, pertanto, non è più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014. Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, l'Agenzia delle entrate ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e, quindi, resta necessario procedere al deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l'adempimento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio.